



Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Bari

## **Processo tributario telematico: le novità introdotte dal Decreto Liquidità.**

A cura del dr Giancarlo Schiavone componente Commissione PTT

Presidente dr. Pietro Faienza

Obbligatorio il processo tributario telematico **anche** per i ricorsi cartacei.

Come noto l'art. 29, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto liquidità, reca disposizioni in materia di processo tributario prevedendo **l'obbligo**, per gli enti impositori, per gli agenti della riscossione e per la parti assistite da un difensore abilitato costituite in giudizio con modalità analogiche, **di notificare e depositare gli atti successivi ed i provvedimenti giurisdizionali** utilizzando il **canale telematico**.

- A) Il processo tributario telematico.
- B) Cosa prevede il Decreto Liquidità.
- C) Deroche alla modalità telematica.
- D) Efficacia della nuova norma.

### **A) Il processo tributario telematico**

La norma introdotta dal Decreto liquidità, porta a compimento il **percorso di digitalizzazione** del processo tributario che, a seguito delle modifiche degli articoli 16-bis, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 e 16, comma 5, del D.L. 23/10/2018, n. 119 conv. in L. 17/12/18, n. 136, già sancisce l'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali **esclusivamente con modalità telematiche**

per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato dopo il 1° luglio 2019.

**Dal 1° luglio 2019** pertanto, gli atti introduttivi del giudizio (ossia reclamo-mediazione ex art. 17-bis se valore della lite fino a 50mila euro ovvero ricorso ex art. 18 qualora il valore della controversia è uguale o superiore al predetto limite) devono, infatti, necessariamente essere notificati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi trenta giorni, decorsi i novanta in caso di reclamo-mediazione ovvero i trenta giorni in caso di ricorso, depositati in Commissione tributaria per la costituzione in giudizio utilizzando il canale telematico (tramite il sistema SIGIT).

Diversa, invece, era la sorte dei giudizi di primo o di secondo grado **instaurati con modalità analogiche** in data **anteriore al 1° luglio 2019**, per i quali, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 1/DF del 4 luglio 2019, i contribuenti dovevano continuare ad utilizzare il cartaceo nelle successive fasi della costituzione in giudizio e per gli ulteriori depositi di atti, ancorché eseguiti in data successiva al 1° luglio 2019.

## **B) Cosa prevede il Decreto Liquidità**

L'art. 29 del Decreto liquidità si inserisce in questo quadro normativo **rendendo obbligatorio l'utilizzo del processo tributario telematico** a prescindere dalla data di notifica del ricorso di primo grado o dell'appello e, pertanto, **anche nei casi in cui il giudizio sia stato**, legittimamente, instaurato prima del 1° luglio 2019 con modalità cartacea.

Ciò vuol dire, sostanzialmente, che se un contribuente ha notificato un ricorso cartaceo ad es. il 18 maggio 2019 è tenuto oggi a depositare obbligatoriamente in giudizio sia i documenti che la successiva memoria illustrativa ex art. 32 del D.lgs. n. 546/1992 utilizzando esclusivamente il canale telematico.

## **C) Deroche alle modalità telematica**

L'unica deroga a questa regola, in cui è prevista la possibilità di notificare e depositare gli atti processuali con modalità analogiche, si verifica nei **casi** in cui i contribuenti abbiano deciso di **stare in giudizio personalmente**, cioè senza l'assistenza di un professionista abilitato.

Parliamo delle **controversie di valore fino a tremila euro** - dove per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato - per le quali l'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 consente ai contribuenti di stare in giudizio senza assistenza tecnica.

A tale riguardo, l'AdE, con la circ. n. 9/E del 13/4/2020, ha precisato infatti che l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche stabilito dall'art. 29 del D.L. n. 23/2020 non opera in relazione ai soggetti "che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, secondo cui *«I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni»*."

L'obbligo di utilizzare il canale telematico per le parti costituite in giudizio con modalità analogiche, stabilito dall'art. 29 del D.L. n. 23/2020, **non opera altresì nei casi eccezionali, previsti dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992**, in cui il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, oppure il collegio se la questione sorge in udienza, autorizzano con provvedimento motivato il deposito di atti e documenti con modalità diverse da quelle telematiche.

#### **D) Efficacia della nuova norma**

Tornando all'efficacia della novella norma, occorre considerare che, sebbene lo scopo dell'art. 29 del D.L. n. 23/2020 sia quello di promuovere la digitalizzazione degli atti al fine

di ridurre quanto più possibile l'accesso alle Segreterie delle Commissioni Tributarie per limitare e contenere i rischi del contagio da Covid-19, a differenza di altre misure di contenimento contenute nel Decreto liquidità, **non** si tratta di una disposizione **di natura transitoria**, cioè destinata a cessare di produrre effetti al termine dell'emergenza epidemiologica in atto.

Ciò vuol dire che, se l'art. 29 del D.L. n. 23/2020 dovesse essere convertito in legge senza modifiche, potrà dirsi definitivamente superato il doppio binario analogico – informatico per il deposito degli atti in giudizio e, di conseguenza, terminata la fase sperimentale del processo tributario telematico.